**TAR Veneto - Venezia Sez. I n. 1346 del 6/11/2012 – Pres. Ed Est. Rovis – Ric. V. T. c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Capitaneria di Porto di Venezia.**

**Rifiuti**  – rifiuti a bordo di una nave – stoccaggio - autorizzazione

*L’art. 7 c. 2 del D.L.vo n. 182/2003 prevede, recependo la direttiva comunitaria 2000/59CE, che una nave possa proseguire verso il successivo porto, trattenendo a bordo i propri rifiuti, previa autorizzazione dell’Autorità marittima (Capitaneria di porto). Quest’ultima dovrà accertare che la nave abbia una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti prodotti e per quelli che saranno prodotti fino all’arrivo del successivo porto. Tale autorizzazione si risolve in un mero accertamento delle condizioni di fatto, è un atto dovuto e né il Ministero dei Trasporti né il Ministero dell’Ambiente possono impedire il rilascio dell’autorizzazione.*

Considerato

1. - che oggetto della presente controversia è la disposizione contenuta nell'art. 2, II comma del D.M. 2.3.2012 n. 79 adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come sostituito dall'art. 1 del Decreto Interministeriale 30.4.2012 n. 136, alla stregua di cui "per il porto di Venezia la deroga di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182, è applicabile solo ove i rifiuti ed i residui del carico non superino la metà della capienza dei rispettivi spazi di stoccaggio della nave previsti dalla certificazione di bordo";

2. - che non sussiste l'eccepita competenza del TAR del Lazio, avendo l'impugnato provvedimento interministeriale effetti limitati al (solo) porto di Venezia: con conseguente competenza dell'adito Tribunale;

3. - che l'impugnata norma regolamentare, che limita la possibilità per le navi in partenza dal porto di Venezia di trattenere a bordo i propri rifiuti al solo caso in cui i residui del carico non superano la metà della capienza, si pone in contrasto con l'art. 7, II comma del D.Lgs. n. 182/2003 che, recependo pedissequamente la direttiva comunitaria 2000/59/CE (in materia di conferimento dei rifiuti delle navi), prevede che, in deroga all'obbligo di conferire i rifiuti, una nave può proseguire verso il successivo porto previa autorizzazione dell'Autorità marittima (Capitaneria di porto) che accerta che la nave "ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento": l'autorizzazione, cioè, si risolve in un atto di mero accertamento della sussistenza delle condizioni di fatto per lo stoccaggio a bordo. L'accertamento avviene sulla base dei dati contenuti negli appositi moduli (approvati nell'allegato III della citata direttiva 00/59/CE) compilati dal comandante della nave, e tale atto, con il quale si accerta la capacità di stoccaggio alla stregua dei richiamati elementi documentali, è un atto dovuto, privo di discrezionalità: né il Ministero dei Trasporti, né il Ministero dell'Ambiente possono impedire il rilascio dell'autorizzazione con atti di carattere generale che lo vietino o lo limitino, comprimendo con ciò il diritto dell'armatore o del comandante della nave di stoccare, sussistendo la capacità tecnica, i rifiuti a bordo per il tragitto successivo. A tale proposito va osservato che le norme comunitarie nemmeno prevedono un atto di accertamento statale, e l'art. 7, III comma del D.Lgs. n. 182/2003 cit. ha espressamente limitato il potere di adottare atti più rigorosi alla loro conformità al diritto internazionale;

4. - che le considerazioni che precedono sono sufficienti a giustificare l'accoglimento del proposto gravame e, quindi, l'annullamento dell'impugnata determinazione interministeriale per violazione delle norme di rango superiore: tuttavia, per completezza, va evidenziata la fondatezza del ricorso anche sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 83 del cod. nav. che, richiamato dall'impugnato provvedimento quale fonte normativa del potere esercitato, stabilisce che "il Ministro dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende". Premesso, invero, che il D.Lgs. n. 182/2003 si occupa della disciplina dei rifiuti (cfr. Corte cost. n. 187/2011) e che l'art. 83 cod. nav. riguarda, invece, la disciplina del traffico marittimo limitatamente alle navi mercantili (transito e sosta delle navi stesse), il potere conferito al Ministro in materia di navigazione non può essere esercitato per regolare, come nel caso di specie (ove, appunto, si è deliberato in merito alla deroga contenuta nell'art. 7, II comma del D.Lgs. n. 182/2003) la materia dei rifiuti;

5. - che, dunque, per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, assorbite le ulteriori censure;

che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità delle questione affrontate;